



COMUNE DI MEZZOJUSO

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO – III° SETTORE

Urbanistica - Edilizia e Patrimonio

(Responsabile: Ing. Giovanni Lascari)

P.zza Umberto I° n. 6 – C.A.P. 90030 - tel. 091 8203237 - fax 091 8207242
pec: utc.comunemezzojuso@pec.it - e-mail: areatecnica@comune.mezzojuso.pa.it
Sito web: www.comune.mezzojuso.pa.it
P.IVA 00506170828

Ordinanza n. 25./18. del 28/06/2018

Ordinanza sull'istituzione obblighi custodia cani.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA E PATRIMONIO

Preso atto delle numerose segnalazioni pervenute dai cittadini in merito ai disagi derivanti dalla presenza di cani incustoditi sulle aree pubbliche e sulle strade;

evidenziato che in molti casi i cani vengono lasciati liberi e privi di custodia in luoghi pubblici;

considerata la necessità di adottare prescrizioni comportamentali per i possessori e/o conduttori di cani al fine di tutelare e garantire l'incolumità pubblica da possibili aggressioni;

considerato, altresì, che l'abbandono delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico e in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, nonché sulle aree verdi e su quelle attrezzate destinate alla ricreazione ed allo svago, possono comportare rischi per la salute della popolazione, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini e gli anziani;

accertato che tale comportamento da parte dei proprietari è causa di disagio per i cittadini, per l'evidente assenza del dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi;

ravvisata pertanto la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che hanno conseguenze negative sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone;

Vista la legge regionale 28 aprile 1994 n. 14, di approvazione delle norme per la tutela ed il corretto trattamento degli animali da affezione e, in particolare l'articolo 4, comma 1, lettera f) che impone al proprietario dell'animale di garantirne l'incolumità e, nello stesso tempo, garantire l'incolumità delle persone e degli animali con cui può venire a contatto;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute in data 14 gennaio 2008 sulla tutela dell'incolumità pubblica dell'aggressione dei cani, contenente l'elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività;

Visto l'articolo 10 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689;

Vista la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54;

Visto l'art. 2052 del Codice Civile, "danno cagionato da animale";

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute 13.17.2017 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;

ORDINA

1. È fatto obbligo a tutti i proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani, di custodire e tenere chiusi nella o presso la propria abitazione gli animali, con l'obbligo del guinzaglio per i cani condotti all'esterno e sul suolo pubblico;
2. È fatto obbligo agli stessi proprietari e detentori di utilizzare sia la museruola che il guinzaglio, per i cani condotti all'esterno e sul suolo pubblico o se condotti all'interno dei locali pubblici o sui mezzi di trasporto;
3. È fatto obbligo a tutti i proprietari ed ai momentanei custodi di cani, i quali circolano sul suolo pubblico con i propri animali, di essere sempre forniti di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni;
4. È consentito tenere liberi e senza guinzaglio i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico, i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia.

AVVERTE

- Salvo che il fatto non costituisca reato, per le violazioni alle disposizioni di cui ai punti 1 e 2 si applica una sanzione amministrativa da euro 80,00 ad euro 120,00;
- Per le violazioni alle disposizioni di cui ai punti 3 e 4 si applica una sanzione amministrativa da euro 51,00 ad euro 200,00;
- L'ufficio di Polizia Municipale è incaricato dell'esecuzione e del rispetto della presente ordinanza.
- Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia trasmessa:

- All'Ufficio Albo pretorio on - line;
- Al Prefetto di Palermo
- Alla Legione Carabinieri Sicilia Stazione di Mezzojuso

Il Responsabile del Servizio di P.M.

(Assistente Capo di R. M. Caterina Dispensa)



Il Responsabile del III Settore

Urbanistica – Edilizia e Patrimonio

(ing. Giovanni Lascari)

